



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI

Al Consiglio nazionale dei geologi

OGGETTO: parere Ministero della giustizia prot. 3/12632/03/4 del 7 ottobre 2003 e circolare CNG n. 185/2003.
Rif.: prot. m_dg.DAG n. 215808.E del 16 novembre 2017.

Con nota di cui all'oggetto codesto consiglio nazionale chiede a questa Direzione generale di confermare la persistente validità ed efficacia del parere reso in data 7 ottobre 2003 (prot. n. 3/12632/03/4) anche a seguito dell'entrata in vigore all'art. 8 del d.P.R. n. 137/2012.

Si legge in tale parere che, poiché la normativa allora vigente nulla prevedeva in caso di procedimento disciplinare a carico di un componente del consiglio regionale dell'ordine dei geologi, *“questa amministrazione ritiene opportuno il ricorso all'applicazione analogica di norme di altri Ordini professionali che regolano la fattispecie in esame, ed in particolare al criterio che individua la competenza disciplinare dell'Ordine territorialmente più vicino”*.

Ciò premesso va osservato che l'art. 8 del d.P.R. n. 137/2012, nel dettare specifiche disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, ha istituito consigli di disciplina territoriali presso ciascun consiglio dell'ordine o collegio territoriale, in tal modo individuando l'organo competente a trattare tutti i procedimenti disciplinari e, dunque, in assenza di specifiche norme di segno contrario ai sensi del comma 11 della norma citata, anche quelli afferenti i componenti del consiglio dell'ordine.

Pertanto, alla luce di tale novella, non vi è ragione per ritenere ancora attuale il parere reso da questo Ministero il 7.10.2003, siccome volto ad integrare una lacuna legislativa dell'epoca.

Roma, 12 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati